

II

(Atti preparatori)

COMMISSIONE

Proposta di direttiva del Consiglio relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle imprese di assicurazione

COM (86) 764 final

(Presentata dalla Commissione al Consiglio il 21 gennaio 1987)

(87/C 131/01)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 54,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del comitato economico e sociale,

considerando che l'articolo 54, paragrafo 3, lettera g) del trattato dispone il coordinamento, nella necessaria misura e al fine di renderle equivalenti, delle garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società a mente dell'articolo 58, secondo comma, per proteggere gli interessi tanto dei soci come dei terzi;

considerando che la quarta direttiva 78/660/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, basata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g) del trattato e relativa ai conti annuali di taluni tipi di società⁽¹⁾, modificata da ultimo dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, non è obbligatoriamente applicabile, fino ad ulteriore coordinamento, alle società di assicurazione, in appreso denominate « imprese di assicurazione »; che, in considerazione dell'importanza di dette imprese nella Comunità, tale coordinamento non può più essere differito, dopo l'entrata in applicazione di tale direttiva;

considerando che la settima direttiva 83/349/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1983, basata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g) del trattato e relativa ai conti consolidati⁽²⁾ dispone deroghe nei confronti delle imprese di assicurazione solo fino alla scadenza dei termini previsti per l'applicazione della presente direttiva; che di conseguenza la presente direttiva deve altresì contenere disposizioni specifiche per le imprese di assicurazione in materia di conti consolidati;

considerando che l'urgenza del coordinamento è dovuta anche al fatto che le imprese di assicurazione esercitano la loro attività a livello dell'intera Comunità; che di conseguenza una migliore comparabilità dei conti annuali e dei conti consolidati di queste imprese riveste un'importanza essenziale per i creditori, per i debitori, per i soci, per gli assicurati ed i loro consulenti, nonché per il pubblico in generale;

considerando che negli Stati membri sono in reciproca concorrenza imprese di assicurazione dalle forme giuridiche molteplici; che le imprese che praticano l'assicurazione diretta praticano generalmente anche la riassicurazione e si trovano così in concorrenza con le imprese di riassicurazione specializzate; che è pertanto opportuno non limitare il coordinamento alle forme giuridiche contemplate dalla direttiva 78/660/CEE del Consiglio e definire invece un campo d'applicazione tale che corrisponda a quello della prima direttiva 73/239/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1973, recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di accesso e di esercizio dell'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita⁽³⁾ e della prima direttiva 79/267/CEE del Consiglio, del 5 marzo 1979, recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'accesso all'attività dell'assicurazione diretta sulla vita ed il suo esercizio⁽⁴⁾, ambedue modificate da ultimo

⁽²⁾ GU n. L 193, del 18. 7. 1983, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 288 del 16. 8. 1973, pag. 3.⁽⁴⁾ GU n. L 63 del 13. 3. 1979, pag. 1.⁽¹⁾ GU n. L 222, del 14. 8. 1978, pag. 11.

dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, e che comprenda inoltre sia talune imprese escluse dal campo di applicazione delle direttive suddette, sia le società che sono imprese di riassicurazione specializzate;

considerando che se appare opportuno, attesa la peculiarità delle imprese di assicurazione, proporre una direttiva distinta per i conti annuali e i conti consolidati di dette imprese, ciò non deve condurre all'elaborazione di una serie di norme dissociate da quelle delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE; che l'esistenza di norme dissociate non sarebbe infatti né utile né compatibile con i principi basilari del coordinamento del diritto delle società poiché per l'importanza che esse rivestono per l'economia comunitaria le imprese di assicurazione non potrebbero restare escluse da una regolamentazione concepita per l'intero settore delle imprese; che per questo motivo sono state prese in considerazione soltanto le peculiarità settoriali delle imprese di assicurazione, nel senso che la presente direttiva disciplina unicamente le deroghe alle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE;

considerando che esistono notevoli differenze nella struttura e nel contenuto degli stati patrimoniali delle imprese di assicurazione nei vari Stati membri; che la presente direttiva deve pertanto stabilire la stessa struttura e la stessa denominazione per le voci dello stato patrimoniale di tutte le imprese di assicurazione della Comunità;

considerando che la comparabilità dei conti annuali e dei conti consolidati presuppone che siano risolti alcuni problemi fondamentali inerenti all'iscrizione di talune operazioni nello stato patrimoniale;

considerando che ai fini di una migliore comparabilità è necessario inoltre che sia determinato con precisione il contenuto di talune voci dello stato patrimoniale;

considerando che ciò vale altresì per la struttura e la delimitazione di alcune voci del conto profitti e perdite;

considerando che la comparabilità dei dati figuranti nello stato patrimoniale e nel conto profitti e perdite dipende inoltre essenzialmente dal valore attribuito alle attività e alle passività iscritte nel bilancio; che, perché si possa valutare correttamente la situazione finanziaria delle imprese di assicurazione, occorre che sia reso noto tanto il valore corrente degli investimenti quanto il loro valore in base al criterio del prezzo d'acquisto o dei costi di produzione;

considerando che, per tenere conto della particolare natura delle imprese di assicurazione, è necessario apportare talune modifiche anche all'allegato ai conti annuali e ai conti consolidati;

considerando che, nell'intento di comprendere tanto il complesso delle imprese di assicurazione alle quali si applicano le direttive 73/239/CEE e 79/267/CEE quanto talune altre imprese, non sono previste per le piccole e medie imprese di assicurazione le deroghe di cui alla direttiva 78/660/CEE, ma che occorre peraltro non comprendere alcune piccole mutue che sono escluse dal campo di applicazione delle direttive 73/239/CEE e 79/267/CEE;

considerando che, per i medesimi motivi, non è stata presa in considerazione per le imprese di assicurazione la possibilità offerta agli Stati membri dalla direttiva 83/349/CEE di esonerare dall'obbligo del consolidamento le imprese madri di gruppi di imprese da consolidare che non superino una determinata dimensione; che sono necessarie, per l'associazione di sottoscrittori denominata Lloyd's, disposizioni speciali che tengano conto della sua natura particolare;

considerando che le disposizioni della presente direttiva devono applicarsi anche ai conti consolidati di un'impresa madre che sia una società di partecipazione finanziaria, le cui imprese figlie siano esclusivamente o principalmente imprese di assicurazione;

considerando che, ai fini della soluzione dei problemi che si presentano nella materia oggetto della presente direttiva, in particolare per quanto riguarda la sua applicazione, è necessario che i rappresentanti degli Stati membri e quelli della Commissione cooperino in seno ad un comitato di contatto;

considerando che per evitare una proliferazione di questi comitati è auspicabile che la cooperazione avvenga in seno al comitato previsto dall'articolo 52 della direttiva 78/660/CEE; che per i problemi afferenti alle imprese di assicurazione il comitato dovrà avere una composizione appropriata;

considerando che data la complessità della materia è necessario concedere alle imprese di assicurazione contemplate dalla presente direttiva un termine di tempo più lungo del consueto per l'attuazione delle sue disposizioni,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

SEZIONE 1

Disposizioni preliminari e campo d'applicazione

Articolo 1

1. Le disposizioni della direttiva 78/660/CEE si applicano alle imprese di assicurazione di cui all'articolo 2 della presente direttiva, nella misura in cui questa non disponga altrimenti.

2. Il rinvio operato dalla direttiva 78/660/CEE agli articoli 9 e 10 (stato patrimoniale) o da 23 a 26 (conto profitti e perdite) di detta direttiva si deve intendere come rinvio agli articoli 5 (stato patrimoniale) o 29 (conto profitti e perdite) della presente direttiva.

3. Qualora le disposizioni della direttiva 78/660/CEE si riferiscano a voci dello stato patrimoniale per le quali la presente direttiva non prevede l'equivalente, esse si devono intendere come aventi ad oggetto le voci dell'articolo 5 della presente direttiva nelle quali figurano le corrispondenti attività e passività.

Articolo 2

Le misure di coordinamento disposte dalla presente direttiva si applicano alle società ai sensi dell'articolo 58, secondo comma del trattato che siano:

(a) imprese ai sensi dell'articolo 1 della direttiva 73/239/CEE, ad eccezione delle mutue che sono escluse dal campo di applicazione di tale direttiva ai sensi del relativo articolo 3, ma compresi gli enti di cui all'articolo 4 di tale direttiva, salvo quelli la cui attività non consiste esclusivamente o principalmente nell'esercizio dell'attività assicurativa; oppure

(b) imprese ai sensi dell'articolo 1 della direttiva 79/267/CEE, ad eccezione degli enti e delle mutue di cui agli articoli 2, paragrafi 2 e 3, e all'articolo 3 di detta direttiva;

(c) imprese la cui attività esclusiva o principale consiste in operazioni di riassicurazione.

Nella presente direttiva tali imprese sono denominate « imprese di assicurazione ».

Articolo 3

1. La presente direttiva si applica all'associazione di sottoscrittori denominata Lloyd's, con gli adattamenti necessari per tenere conto della natura e della struttura particolari del Lloyd's stesso.

2. La Commissione presenta al Consiglio, entro il, una relazione in ordine agli adattamenti effettuati a norma del paragrafo 1.

SEZIONE 2

Disposizioni generali relative allo stato patrimoniale e al conto profitti e perdite

Articolo 4

L'articolo 4, paragrafo 2 della direttiva 78/660/CEE non si applica alle imprese di assicurazione.

SEZIONE 3

Struttura dello stato patrimoniale

Articolo 5

Per la presentazione dello stato patrimoniale gli Stati membri prescrivono lo schema seguente:

Attivo

A. *Capitale sottoscritto non versato*

Di cui: capitale richiamato

(a meno che la legislazione nazionale preveda l'iscrizione del capitale richiamato al passivo. In tal caso la quota di capitale richiamato, ma non ancora versato, deve figurare all'attivo, nella voce A o nella voce D 4).

B. *Immobilizzazioni immateriali*

Quali definite nell'articolo 9 dalla direttiva 78/660/CEE, nelle voci B e C I dell'attivo
di cui:

— spese d'impianto quali definite dalla legislazione nazionale e a condizione che questa ne autorizzi l'iscrizione all'attivo

(sempreché la legislazione nazionale non preveda l'indicazione nell'allegato);

- avviamento, nella misura in cui è stato acquisito a titolo oneroso (sempreché la legislazione nazionale non preveda l'indicazione nell'allegato).

C. *Investimenti*

I. Terreni e fabbricati:

di cui: terreni e fabbricati utilizzati dall'impresa di assicurazione nel quadro della propria attività.

II. Investimenti in imprese collegate e partecipazioni:

1. Partecipazioni in imprese collegate
2. Obbligazioni emesse da imprese collegate e crediti verso tali imprese
3. Partecipazioni
4. Obbligazioni emesse da imprese con le quali l'impresa di assicurazione ha un legame di partecipazione e crediti verso tali imprese

III. Altri investimenti finanziari:

1. Azioni
2. Obbligazioni e altri titoli a reddito variabile (articolo 9)
3. Prestiti ipotecari (articolo 10)
4. Altri prestiti (articolo 10)
5. Depositi presso enti creditizi (articolo 11)

IV. Investimenti a beneficio di assicurati del ramo vita che sopportano il rischio dell'investimento (articolo 12)

V. Azioni o quote proprie (con l'indicazione del loro valore nominale, o, in mancanza di un valore nominale della loro parità contabile), sempreché la legislazione nazionale ne autorizzi l'iscrizione nello stato patrimoniale

VI. Depositi presso imprese cedenti (articolo 13)

D. *Crediti*

1. Crediti derivanti da operazioni di assicurazione diretta, con menzione separata dei crediti nei confronti di:
 - a) imprese collegate
 - b) imprese con le quali l'impresa di assicurazione ha un legame di partecipazione
2. Crediti derivanti da operazioni di riassicurazione, con menzione separata dei crediti nei confronti di:
 - a) imprese collegate
 - b) imprese con le quali l'impresa di assicurazione ha un legame di partecipazione
3. Altri crediti, con menzione separata dei crediti nei confronti di:
 - a) imprese collegate
 - b) imprese con le quali l'impresa di assicurazione ha un legame di partecipazione

4. Capitale sottoscritto, richiamato ma non versato
(a meno che la legislazione nazionale preveda l'iscrizione
del capitale richiamato alla voce A dell'attivo)

E. *Immobilizzazioni materiali e materie sussidiarie*

1. Immobilizzazioni materiali elencate nell'articolo 9 della
direttiva 78/660/CEE, nella voce C II dell'attivo, diverse dai
terreni e fabbricati
2. Materie sussidiarie

F. *Depositi bancari, in conto corrente postale, assegni e consistenza di cassa*

(articolo 11)

G. *Ratei e riscontri*

1. Interessi e affitti da riscuotere
2. Spese di acquisizione da ammortizzare
(distinguendo quelle derivanti dall'attività di assicurazione
dei rami non vita e vita)
3. Altri ratei e riscontri

(articolo 14)

(articolo 15)

H. *Perdita dell'esercizio*

(a meno che la legislazione nazionale ne preveda l'iscrizione
alla voce A VI del passivo).

Passivo

A. *Patrimonio netto*

- I. Capitale sottoscritto
(a meno che la legislazione nazionale preveda l'iscrizione
del capitale richiamato in questa voce: in tal caso gli importi
del capitale sottoscritto e del capitale versato devono essere
menzionati separatamente)
- II. Sovrapprezzi di emissione
- III. Riserva di rivalutazione
- IV. Riserve
- V. Utili (perdite) portati a nuovo
- VI. Utile (perdita) di esercizio
(a meno che la legislazione nazionale ne preveda l'iscrizione
nella voce H dell'attivo o nella voce H del passivo).

(articolo 16)

(articolo 17)

B. *Passività subordinate*

(articolo 18)

C. *Riserve tecniche*

(articoli 19 e 20)

1. Riserva premi (e rischi in corso):
- a) importo lordo
- b) importo di riassicurazione (—)

(articoli 21 e 22)

2. Riserve del ramo vita (riserva matematica): (articolo 23)
- a) importo lordo
 - b) importo di riassicurazione (—)
di cui: importo relativo a contratti nei quali l'assicurato
sopporta il rischio d'investimento
3. Riserva sinistri: (articolo 24)
- a) importo lordo
 - b) importo di riassicurazione (—)
4. Riserva per partecipazioni agli utili e sconti: (articolo 25)
- a) importo lordo
 - b) importo di riassicurazione (—)
5. Riserve di perequazione legali richieste dalla legislazione nazionale
6. Altre riserve tecniche: (articolo 26)
- a) importo lordo
 - b) importo di riassicurazione (—)
- D. *Accantonamenti per altri rischi e oneri*
- 1. Fondi trattamento di quiescenza ed obblighi simili
 - 2. Fondi per imposte
 - 3. Altri accantonamenti
- E. *Depositi ricevuti da riassicuratori* (articolo 27)
- F. *Debiti*
- Con menzione separata per ognuna delle seguenti voci, dei debiti verso:
- a) imprese collegate
 - b) imprese con le quali l'impresa di assicurazione ha un legame di partecipazione
- 1. Prestiti obbligazionari, specificando quelli convertibili
 - 2. Debiti verso enti creditizi
 - 3. Debiti derivanti da operazioni di assicurazione diretta
 - 4. Debiti derivanti da operazioni di riassicurazione
 - 5. Altri debiti, tra cui debiti fiscali e debiti per la sicurezza sociale.
- G. *Ratei e risconti*
- H. *Utile di esercizio*
(a meno che la legislazione nazionale ne preveda l'iscrizione nella voce A VI del passivo).

Articolo 6

Gli articoli 11, 12, 27, 44, 47, paragrafi 2 e 3, e 51, paragrafo 2 della direttiva 78/660/CEE non si applicano alle imprese di assicurazione.

Articolo 7

Le disposizioni dell'articolo 14 della direttiva 78/660/CEE non si applicano agli impegni che sono presi in considerazione nel calcolo dell'importo delle riserve tecniche.

SEZIONE 4

Disposizioni relative a singole voci dello stato patrimoniale*Articolo 8*

1. I paragrafi 1 e 2 dell'articolo 15 della direttiva 78/660/CEE non si applicano alle imprese di assicurazione.

2. Le disposizioni del paragrafo 3 del suddetto articolo si applicano a ciascuna delle voci di B, C ed E 1 dell'attivo nello schema previsto dall'articolo 5.

Articolo 9

Attivo: voce C III 2

Obbligazioni e altri titoli a reddito fisso

1. Questa voce comprende le obbligazioni e gli altri titoli a reddito fisso negoziabili, emessi da enti creditizi, da altre imprese o da enti pubblici, purché non rientrino nelle voci C II 2 e C II 4 dell'attivo.

2. Sono inoltre assimilati alle obbligazioni ed agli altri titoli a reddito fisso i valori a tasso d'interesse variabile indicizzati in base a un parametro determinato, ad esempio in base al tasso d'interesse del mercato interbancario o a quello dell'euromercato.

Articolo 10

Attivo: voci C III 3 e 4

Prestiti ipotecari e altri prestiti

I prestiti agli assicurati per i quali la polizza sia il titolo principale di garanzia vanno inclusi nella voce «altri prestiti» e il loro importo dev'essere specificato nell'allegato. I prestiti garantiti da ipoteca devono essere classificati come prestiti ipotecari anche se sono inoltre garantiti da una polizza di assicurazione. Nel caso in cui l'importo degli «altri prestiti» non garantiti da una polizza sia rilevante, è fornita una disaggregazione nell'allegato.

Articolo 11

Attivo: voci C III 5 e F

Depositi presso enti creditizi

Depositi bancari, in conto corrente postale, assegni e consistenza di cassa.

I «depositi presso enti creditizi» comprendono gli importi il cui ritiro è soggetto a vincoli di tempo, mentre le somme non soggette a tali vincoli debbono figurare alla voce F dell'attivo, anche se producono interessi.

Articolo 12

Attivo: voce C IV

Investimenti a beneficio di assicurati del ramo vita che sopportano il rischio dell'investimento

Gli investimenti a beneficio di assicurati del ramo vita che sopportano il rischio dell'investimento comprendono l'importo di tutti gli investimenti detenuti dall'impresa di assicurazione in base agli impegni dei contratti di assicurazione sulla vita le cui prestazioni sono espresse con riferimento al valore di tali investimenti. In attesa di ulteriore armonizzazione, gli Stati membri possono tuttavia prescrivere o consentire alle imprese di assicurazione di includere tali investimenti nelle voci in cui essi figurerebbero in assenza delle disposizioni del presente articolo. Qualora ci si avvalga di tale facoltà l'importo di questi investimenti deve essere menzionato separatamente in ciascuna delle rispettive voci.

Articolo 13

Attivo: voce C VI

Depositi presso imprese cedenti

Nello stato patrimoniale di un'impresa che accetta la riassicurazione, questa voce comprende gli importi depositati presso altre imprese di assicurazione o da queste trattenuti, in forza di contratti di riassicurazione. Tali importi non possono essere compensati con debiti o crediti verso le imprese in questione.

I titoli depositati presso un'impresa cedente, ma che restano di proprietà dell'impresa che accetta la riassicurazione, non debbono figurare in questa voce ma nella voce corrispondente al tipo di attivo in questione.

Articolo 14

Attivo: voce G 1

Interessi e affitti da riscuotere

Gli interessi e affitti da riscuotere comprendono gli importi maturati alla data di chiusura del bilancio ma non ancora divenuti esigibili.

Articolo 15

Attivo: voce G 2

Spese di acquisizione da ammortizzare

Le spese di acquisizione da ammortizzare comprendono le spese relative all'acquisizione dei ratei di premio, sui contratti stipulati, che riguardano uno o più esercizi finanziari successivi, tenuto conto del periodo di validità del contratto. Gli Stati membri possono vietare l'ammortamento di tali importi nell'attività del ramo vita, ma il divieto dev'essere menzionato nell'allegato.

Se lo zillmeraggio dei contratti di assicurazione del ramo vita dà luogo ad importi negativi dei contratti di assicurazione, il totale di tali importi negativi dev'essere incluso nelle spese di acquisizione da ammortizzare e menzionato nell'allegato.

Articolo 16

Passivo: voce A I

Capitale sottoscritto

Questa voce comprende tutti gli importi che, qualunque ne sia la denominazione precisa nella fattispecie, devono essere considerati, in relazione alla forma giuridica dell'impresa di assicurazione in questione, come quote nel capitale proprio dell'impresa sottoscritte dai soci e da altri conferenti, conformemente alla legislazione nazionale.

Articolo 17

Passivo: voce A IV

Riserve

Questa voce comprende tutti i tipi di riserve previsti dall'articolo 9 della direttiva 78/660/CEE alla voce A IV del passivo, secondo le definizioni in esso contenute. Gli Stati membri possono, inoltre, prescrivere altri tipi di riserve, qualora queste risultino necessarie per le imprese di assicurazione aventi una forma giuridica non contemplata dalla direttiva 78/660/CEE.

Dette riserve debbono figurare separatamente, in quanto sottovoce della voce A IV del passivo, nello stato patrimoniale delle imprese di assicurazione in questione, fatta salva la riserva di rivalutazione che figura alla voce A III del passivo.

Articolo 18

Passivo: voce B

Passività subordinate

Se, per contratto, in caso di liquidazione o di procedure concorsuali, determinati debiti, rappresentati o no da un titolo, possono essere fatti valere soltanto dopo che siano stati soddisfatti gli altri creditori, questi debiti debbono figurare alla voce B del passivo.

Articolo 19

Passivo: voce C

Riserve tecniche

L'articolo 20 della direttiva 78/660/CEE non si applica alle riserve tecniche indicate nella voce C del passivo.

Articolo 20

Passivo: voce C

Importo di riassicurazione (deduzione)

Gli importi di riassicurazione sono stabiliti conformemente alle clausole dei contratti di riassicurazione.

Articolo 21

Passivo: voce C 1

Riserva premi

La riserva premi comprende l'importo corrispondente alla quota dei premi lordi iscritti che è di competenza di uno o più esercizi successivi. Nel caso dell'assicurazione del ramo vita, gli Stati membri possono, in attesa di ulteriore armonizzazione, permettere o prescrivere che la riserva premi venga inclusa nelle riserve del ramo vita (riserva matematica).

Articolo 22

Passivo: voce C 6 (o C 1)

Rischi in corso

La riserva per i rischi in corso comprende l'importo accantonato, in aggiunta alla riserva premi, a copertura dei rischi incombenti alla impresa di assicurazione dopo la fine dell'esercizio, per far fronte a tutti gli indennizzi e spese derivanti da contratti di assicurazione in corso ed eccedenti l'importo della riserva premi e dei premi esigibili in virtù di tali contratti. L'importo accantonato

per i rischi in corso è compreso di norma nelle «altre riserve tecniche» alla voce C 6 del passivo, a meno che la legislazione nazionale non disponga che esso sia aggiunto alla riserva premi, secondo la definizione dell'articolo 21, e incluso nell'importo che figura nelle voci C A del passivo, nel qual caso la definizione di tale voce sarà «riserva premi e rischi in corso». In entrambi i casi, quando l'importo della riserva per rischi in corso sia rilevante, esso va specificato nello stato patrimoniale o nell'allegato.

Articolo 23

Passivo: voce C 2

Riserva del ramo vita (riserva matematica)

Le riserve del ramo vita (riserva matematica) comprendono il valore attuariale stimato degli impegni, al netto dei premi futuri, derivanti dai contratti di assicurazione diretta e di riassicurazione nel ramo vita. Gli importi negativi derivanti dallo zillmeraggio delle riserve del ramo vita sono indicati conformemente alle disposizioni dell'articolo 15.

Articolo 24

Passivo: voce C 3

Riserva sinistri

1. La riserva sinistri comprende il costo totale stimato, per l'impresa di assicurazione, per la liquidazione di tutti i sinistri verificatisi entro la fine dell'esercizio finanziario, denunciati o non denunciati, al netto delle somme già pagate per tali sinistri.

2. La riserva risultante dall'applicazione dei metodi 1 o 2 descritti nell'articolo 40, paragrafo 1, è inclusa nella riserva sinistri. L'importo corrispondente è specificato nell'allegato.

Articolo 25

Passivo: voce C 4

Riserva per partecipazioni agli utili e sconti

Questa riserva comprende gli importi da attribuire agli assicurati ed altri beneficiari di polizze, a titolo di partecipazioni agli utili e sconti definiti all'articolo 34, purché tali importi non siano stati attribuiti individualmente agli assicurati o altri beneficiari, mediante inclusione nelle riserve tecniche del ramo vita alla voce C 2 del passivo, o altrimenti.

Articolo 26

Passivo: voce C 5

Riserve di perequazione legali

L'importo che figura alla voce C 5 del passivo comprende tutte le somme accantonate, in forza di disposizioni di legge, per perequare le fluttuazioni del tasso dei sinistri negli anni futuri. Gli accantonamenti effettuati per fini analoghi, ma non in esecuzione di un obbligo di legge, debbono figurare a parte nella voce A IV del passivo. Gli Stati membri possono, tuttavia, permettere o prescrivere che essi siano inclusi nelle «altre riserve tecniche» alla voce C 6 del passivo, nel qual caso il loro importo è specificato nell'allegato, qualora sia di una certa entità.

Articolo 27

Passivo: voce E

Depositi ricevuti da riassicuratori

Nello stato patrimoniale di un'impresa che cede la riassicurazione, questa voce comprende gli importi ricevuti in deposito da altre imprese di assicurazione o trattenuti a loro carico, in forza di contratti di riassicurazione. Tali importi non possono essere compensati con debiti o crediti verso le imprese in questione.

Se l'impresa che cede la riassicurazione ha ricevuto in deposito titoli dei quali le è stata trasferita la proprietà, questa voce comprende l'importo dovuto dall'impresa cedente in virtù dell'impegno di restituzione di tale deposito.

SEZIONE 5

Struttura del conto profitti e perdite

Articolo 28

1. Per la presentazione del conto profitti e perdite, gli Stati membri prescrivono lo schema di cui all'articolo 29.
2. Il conto tecnico per il ramo non vita è utilizzato per i rami di assicurazione diretta che rientrano nel campo d'applicazione della direttiva 73/239/CEE e per i rami corrispondenti di riassicurazione.
3. Il conto tecnico per il ramo vita è utilizzato per i rami di assicurazione diretta che rientrano nel campo d'applicazione della direttiva 79/267/CEE e per i rami corrispondenti di riassicurazione.

Articolo 29

Conto profitti e perdite

I. Conto tecnico — ramo non vita

1. Premi:
 - a) Premi lordi contabilizzati (articolo 30)
 - b) Premi ceduti in riassicurazione (-) (articolo 31)
 - c) Variazione della riserva premi, al netto della riassicurazione [(+) o (-)] (articolo 32)
 - d) Premi acquisiti [risultato di a), b) e c)]
2. Altri proventi tecnici
3. Sinistri: (articolo 33)
 - a) Sinistri lordi pagati
 - b) Quote a carico dei riassicuratori (-)
 - c) Variazione della riserva sinistri, al netto della riassicurazione [(+) o (-)]
 - d) Sinistri netti [risultato di a), b) e c)]
4. Variazione delle altre riserve tecniche, al netto della riassicurazione:
 - a) Variazione della riserva rischi in corso [(+) o (-)]
 - b) Variazione delle altre riserve tecniche (non menzionata in altre voci) [(+) o (-)]
 - c) Risultato di a) e b) [(+) o (-)]
5. Partecipazioni degli assicurati agli utili e sconti: (articolo 34)
 - a) Partecipazioni agli utili e sconti lordi
 - b) Quote a carico dei riassicuratori (-)
 - c) Partecipazioni agli utili e sconti netti (a-b)

6. Provvigioni e altre spese tecniche:
 - a) Provvigioni (articolo 35)
 - b) Spese generali e di amministrazione (articolo 36)
 - c) Provvigioni e partecipazioni agli utili ricevute da altre imprese di assicurazione (-)
 - d) Variazione delle spese di acquisizione da ammortizzare [(+) o (-)]
 - e) Importo netto delle provvigioni e altre spese tecniche [risultato di a), b), c) e d)]
 7. Altri oneri tecnici, al netto della riassicurazione
 8. Totale parziale (primo risultato tecnico)
 9. Variazione degli accantonamenti e riserve di perequazione:
 - a) Variazione delle riserve di perequazione legali [(+) o (-)]
 - b) Variazione degli altri accantonamenti e riserve di perequazione [(+) o (-)]
 - c) Risultato di a) e b)
 10. Quote dell'utile degli investimenti assegnate al conto tecnico del ramo (+) (III 10) (articolo 37)
 11. Totale parziale (secondo risultato tecnico) (III 1)
- II. *Conto tecnico — ramo vita*
1. Premi:
 - a) Premi lordi contabilizzati (articolo 30)
 - b) Premi ceduti in riassicurazione (-) (articolo 31)
 - c) Variazione della riserva premi, al netto della riassicurazione [(+) o (-)] (articolo 32)
 - d) Premi acquisiti [risultato di a), b) e c)]
 2. Proventi di partecipazioni di cui da imprese collegate
 3. Proventi di altri investimenti di cui da imprese collegate: (articolo 38)
 - a) Proventi di terreni e fabbricati
 - b) Proventi di altri investimenti
 - c) Risultato di a) e b)
 4. Profitti sulla realizzazione di investimenti
 5. Rettifiche di valore sugli investimenti
 6. Plusvalenze non realizzate (articolo 39)
 7. Altri proventi tecnici
 8. Totale parziale: proventi tecnici totali

9. Sinistri: (articolo 33)
- a) Sinistri lordi pagati
 - b) Quote a carico dei riassicuratori (-)
 - c) Sinistri netti [risultato di a) e b)]
10. Variazione delle riserve tecniche non figuranti alla voce 1 c):
- a) Riserva assicurazione vita, al netto della riassicurazione [(+) o (-)] (articolo 32)
 - b) Altre riserve tecniche, al netto della riassicurazione [(+) o (-)]
11. Partecipazioni degli assicurati agli utili e sconti: (articolo 34)
- a) Partecipazioni agli utili e sconti lordi
 - b) Quote a carico dei riassicuratori (-)
 - c) Partecipazioni agli utili e sconti netti
12. Provvigioni e altre spese tecniche:
- a) Provvigioni (articolo 35)
 - b) Spese generali e di amministrazione (articolo 36)
 - c) Provvigioni e partecipazioni agli utili ricevute da altre imprese di assicurazione (-)
 - d) Variazione delle spese di acquisizione da ammortizzare [(+) o (-)]
 - e) Importo netto delle provvigioni e altre spese tecniche [risultato di a), b), c) e d)]
13. Oneri relativi agli investimenti: (articolo 38)
- a) Oneri, compresi gli interessi, relativi a terreni e fabbricati
 - b) Altri oneri di gestione degli investimenti, compresi gli interessi
14. Perdite sulla realizzazioni di investimenti
15. Rettifiche di valore sugli investimenti
16. Minusvalenze non realizzate (articolo 39)
17. Altre spese tecniche
18. Totale parziale: totale spese tecniche
19. Totale parziale (primo risultato tecnico)
20. Quote dell'utile degli investimenti assegnate al conto non tecnico (-) (III 9) (articolo 38)
21. Totale parziale (secondo risultato tecnico) (III 2)

III. Conto non tecnico

1. Risultato del conto tecnico — ramo non vita (I 11)

2. Risultato del conto tecnico — ramo vita (II 21)
3. Proventi di partecipazioni diversi da quelli indicati nel conto tecnico di cui: da imprese collegate
4. Proventi di altri investimenti di cui da imprese collegate:
 - a) Proventi di terreni e fabbricati
 - b) Proventi di altri investimenti
5. Rettifiche di valore sugli investimenti [(+) o (-)]
6. Oneri relativi agli investimenti:
 - a) Oneri, compresi gli interessi, relativi a terreni e fabbricati
 - b) Altri oneri di gestione degli investimenti, compresi gli interessi
7. Profitti sulla realizzazione di investimenti
8. Perdite sulla realizzazione di investimenti
9. Quote dell'utile degli investimenti trasferite dal conto tecnico del ramo vita (II 20) (+)
10. Quote dell'utile degli investimenti trasferite al conto tecnico del ramo non vita (I 10) (-)
11. Proventi diversi da quelli derivanti da investimenti
12. Oneri diversi da quelli derivanti da investimenti, comprese le rettifiche di valore
13. Imposte sull'utile (perdita) proveniente dalle attività ordinarie
14. Utile (perdita) proveniente dalle attività ordinarie, dopo pagamento delle imposte
15. Proventi straordinari
16. Oneri straordinari
17. Utile (perdita) straordinario
18. Imposte sull'utile (perdita) straordinario
19. Altre imposte non comprese nelle voci precedenti
20. Utile (perdita) di esercizio.

SEZIONE 6

Disposizioni relative a singole voci del conto profitti e perdite

Articolo 30

Conto tecnico ramo non vita: voce I 1 a)

Conto tecnico ramo vita: voce II 1 a)

Premi lordi contabilizzati

1. L'articolo 28 della direttiva 78/660/CEE non si applica alle imprese di assicurazione.

2. I premi lordi contabilizzati comprendono tutti gli importi riscossi e da riscuotere in base ai contratti di assicurazione stipulati dall'impresa di assicurazione, o per suo conto, compresi:

a) i premi unici e i versamenti in vista di una rendita annuale;

- b) i sovrappremi per pagamento semestrale, trimestrale o mensile e il recupero dagli assicurati di spese sostenute dall'impresa;
- c) in caso di coassicurazione, la quota del premio totale di pertinenza dell'impresa (esclusi i premi di pertinenza delle altre imprese coassicuratrici);
- d) i premi di riassicurazione riscossi e da riscuotere per i contratti acquisiti presso società cedenti,

previa deduzione degli annullamenti e dell'importo delle imposte e dei contributi parafiscali, applicati in base all'ammontare dei singoli premi o del volume totale dei premi.

Articolo 31

Conto tecnico ramo non vita: voce I 1 b)

Conto tecnico ramo vita: voce II 1 b)

Premi ceduti in riassicurazione

I premi ceduti in riassicurazione comprendono tutti gli importi pagati o da pagare in base a contratti di riassicurazione passiva stipulati dall'impresa di assicurazione.

Articolo 32

Conto tecnico ramo non vita: voce I 1 c)

Conto tecnico ramo vita: voce II 1 c)

Variazione della riserva premi, al netto della riassicurazione.

La variazione della riserva premi, al netto della riassicurazione, corrisponde alla differenza fra l'importo della riserva premi alla apertura dell'esercizio e il suo importo alla chiusura, e non comprende la variazione della riserva per rischi in corso. In attesa di ulteriore coordinamento, gli Stati membri possono esigere o permettere che nel ramo vita la variazione della riserva premi sia inclusa nella variazione delle riserve matematiche.

Articolo 33

Conto tecnico ramo non vita: voce I 3

Conto tecnico ramo vita: voce II 9

Sinistri

1. I sinistri comprendono tutti gli importi pagati o da pagare, tenuto conto delle riserve costituite negli anni precedenti, in relazione agli impegni derivanti da eventi verificatisi fino alla data di chiusura dell'esercizio. Gli importi in questione comprendono le rendite, i riscatti, le rettifiche delle riserve costituite in esercizi precedenti per sinistri ancora da liquidare alla data di chiusura dell'esercizio, i sinistri avvenuti ma non denunciati, le spese esterne o interne, dirette e indirette, di liquidazione dei sinistri, nonché le variazioni positive o negative della riserva sinistri dovute a operazioni di riassicurazione attiva o passiva. Vanno dedotti gli importi ottenuti o ottenibili in seguito all'acquisizione della proprietà dei beni assicurati o all'acquisto dei diritti dell'assicurato nei confronti di terzi in relazione alla liquidazione di un sinistro (ricupera e surrogazione). Qualora tali importi siano di rilevante entità devono essere indicati nell'allegato.

2. L'importo delle rettifiche delle riserve costituite in esercizi precedenti, per sinistri ancora da liquidare alla chiusura dell'esercizio, è specificato nell'allegato, nel caso in cui sia rilevante.

Articolo 34

Conto tecnico ramo non vita: voce I 5

Conto tecnico ramo vita: voce II 11

Partecipazione degli assicurati agli utili e sconti

Le partecipazioni agli utili comprendono tutti gli importi, imputabili all'esercizio finanziario, pagati o da pagare agli assicurati o altri beneficiari o accantonati a loro favore, compresi gli importi utilizzati per aumentare le riserve tecniche o per ridurre i premi futuri, purché rappresentino una distribuzione dell'eccedenza o dell'utile derivante dall'attività globale o parziale dell'impresa, previa deduzione degli importi accantonati negli anni precedenti e non più necessari.

Gli sconti comprendono gli importi corrispondenti che rappresentano un rimborso parziale dei premi effettuato in base al risultato di singoli contratti.

L'importo rispettivo delle partecipazioni agli utili e degli sconti è specificato nell'allegato, nel caso in cui sia rilevante.

Articolo 35

Conto tecnico ramo non vita: voce I 6 a)

Conto tecnico ramo vita: voce II 12 a)

Provvigioni

Le provvigioni comprendono tutti gli importi pagati o da pagare quale corrispettivo dei contratti procurati all'impresa di assicurazione, in un quadro diverso da quello di un rapporto di lavoro subordinato. Esse comprendono gli importi pagati ad agenti e mediatori, ma non quelli pagati ai dipendenti (per esempio, ai componenti dell'organico del reparto vendite dirette) che agiscono nel normale espletamento delle loro funzioni.

Articolo 36

Conto tecnico ramo vita: voce I 6 b)

Conto tecnico ramo vita: voce II 12 b)

Spese generali e di amministrazione

Le spese generali e d'amministrazione comprendono in particolare le rettifiche di valore di immobilizzazioni materiali diverse dai terreni e fabbricati e tutte le spese di personale comprese le provvigioni pagate ai dipendenti che agiscono nel normale espletamento delle loro funzioni, tranne le spese di personale sostenute in relazione alla liquidazione di sinistri e le spese imputabili agli investimenti.

Articolo 37

Conto tecnico ramo vita: voce I 10

Conto tecnico ramo vita: voce III 10

Assegnazione di quote dell'utile degli investimenti al conto tecnico ramo non vita

Quando una quota dell'utile degli investimenti viene assegnata al conto tecnico dell'attività di assicurazione nel ramo non vita, il trasferimento dal conto non tecnico comporta una registrazione negativa alla voce III 10 e una corrispondente registrazione positiva alla voce I 10. Le ragioni di tale assegnazione e la base applicata per il calcolo sono specificate nell'allegato.

Articolo 38

Conto tecnico ramo vita: voce II

Proventi di investimenti, ecc.

1. Nel caso di un'impresa che eserciti l'attività assicurativa esclusivamente nel ramo vita, tutti i proventi e oneri derivanti da investimenti, nonché i profitti e le perdite sulla realizzazione di investimenti, sono indicati nel conto tecnico dell'attività assicurativa ramo vita.

2. Nel caso di un'impresa che eserciti l'attività assicurativa in entrambi i rami vita e non vita, tutti i proventi e oneri derivanti da investimenti, nonché i profitti e le perdite sulla realizzazione di investimenti, sono indicati nel conto tecnico dell'attività assicurativa ramo vita, quando sono direttamente connessi con l'esercizio di tale attività.

3. La quota dei proventi e degli oneri derivanti da investimenti e dei profitti e delle perdite sulla realizzazione di investimenti, indicata nel conto tecnico per l'attività di assicurazione ramo vita, che non viene utilizzata o accantonata a beneficio degli assicurati e dei terzi beneficiari dell'assicurazione può essere assegnata in tutto o in parte al conto non tecnico, previa deduzione di tale importo dalla voce II 20 e aggiunta di esso alla voce III 9. Le ragioni di tale assegnazione e la base applicata per il calcolo sono indicate nell'allegato.

Articolo 39

Conto tecnico ramo vita: voci II 6 e 16

Plusvalenze e minusvalenze non realizzate

La variazione della differenza fra la valutazione degli investimenti secondo il valore corrente e la loro valutazione secondo il principio del prezzo d'acquisto o del costo di produzione è indicata nelle voci II 6 e 16, solo quando si applica l'articolo 43, paragrafo 2.

SEZIONE 7

Regole di valutazione

Articolo 40

1. In attesa di ulteriore coordinamento, gli Stati membri possono prescrivere o permettere l'applicazione di uno dei metodi sotto indicati qualora, per la natura

del ramo o del tipo di assicurazione in questione, nel momento in cui i conti annuali vengono redatti le informazioni sui premi da ricevere e/o sui sinistri da pagare, di competenza dell'esercizio di sottoscrizione, siano sufficienti per permettere stime accurate.

Metodo 1

L'eccedenza dei premi incassati rispetto ai sinistri e alle spese pagate, per i contratti con decorrenza nell'esercizio di sottoscrizione, forma una riserva tecnica che, conformemente all'articolo 24, paragrafo 2, viene inclusa nella riserva tecnica sinistri alla voce C 3 del passivo dello stato patrimoniale. L'importo di questa riserva tecnica viene aumentato, se necessario, in modo che sia sufficiente per far fronte agli obblighi presenti e futuri. Nessun importo relativo ai contratti in questione è incluso nelle riserve premi e rischi in corso, di cui agli articoli 21 e 22. Alla fine dell'esercizio successivo a quello di sottoscrizione, o alla fine di un esercizio ulteriore, la riserva costituita con questo metodo è sostituita da una riserva per sinistri, stimata secondo le modalità abituali.

Metodo 2

Si applicano le regole del metodo 1, con la differenza che la riserva tecnica di cui alla prima frase della descrizione di quel metodo viene calcolata assumendo una determinata percentuale dei premi ricevibili.

Metodo 3

1. Per il conto tecnico o per talune sue voci, si assumono le cifre relative all'esercizio finanziario precedente o ad un esercizio che ne comprenda almeno una parte.

L'importo delle riserve tecniche indicato nei conti annuali è aumentato, se necessario, in modo che sia sufficiente per far fronte agli obblighi presenti e futuri.

2. Quando viene adottato uno dei metodi di cui al paragrafo 1, esso è applicato sistematicamente negli esercizi successivi, a meno che le circostanze giustifichino un cambiamento. L'applicazione di uno dei metodi suddetti è specificata nell'allegato, con l'indicazione dei motivi che la giustificano e l'illustrazione delle sue conseguenze sugli elementi dell'attivo e del passivo, sulla situazione finanziaria e sui profitti e perdite, con particolare riferimento agli effetti sulla riserva premi e sulla riserva sinistri. Quando si applica il metodo 1 o il metodo 2, viene indicata nell'allegato la durata del periodo che trascorre prima che venga costituita una riserva sinistri calcolata secondo le modalità abituali. Quando si applica il metodo 3, viene specificata nell'allegato la lunghezza dell'intervallo che separa l'esercizio finanziario considerato da quello al quale risalgono i dati.

3. Quando si applica il metodo 1 o il metodo 2, una riserva sinistri calcolata secondo le modalità abituali, è costituita entro il terzo esercizio successivo all'esercizio di sottoscrizione. Quando si applica il metodo 3, l'intervallo fra l'esercizio finanziario considerato e quello al quale risalgono i dati indicati non può essere superiore a dodici mesi.

4. Ai fini del presente articolo l'espressione « anno di sottoscrizione » designa l'esercizio finanziario a parti-

re dal quale decorrono i contratti di assicurazione del ramo o tipo in questione.

Articolo 41

L'applicazione dell'articolo 32 della direttiva 78/660/CEE, il quale stabilisce che la valutazione delle voci dei conti annuali è basata sul principio del prezzo di acquisizione o del costo di produzione, è subordinata, per quando riguarda gli investimenti, agli articoli da 42 a 45 della presente direttiva.

Articolo 42

1. Per quanto riguarda la valutazione degli investimenti di cui all'articolo 5, voce C dell'attivo, gli Stati membri possono prescrivere o permettere che le imprese di assicurazione applichino il valore corrente calcolato conformemente agli articoli 44 e 45.

2. Quando nell'assicurazione ramo vita le prestazioni a favore degli assicurati e altri beneficiari sono legate al valore corrente di particolari investimenti o degli investimenti nel loro complesso, tali investimenti sono indicati nello stato patrimoniale al valore corrente.

3. Quando agli investimenti viene applicato il principio del prezzo di acquisizione o del costo di produzione, di cui all'articolo 32 della direttiva 78/660/CEE, il valore corrente è indicato nell'allegato.

4. Quando gli investimenti figurano al valore corrente, il valore che deriva dall'applicazione del principio del prezzo di acquisizione o del costo di produzione è indicato nell'allegato.

5. La stessa base deve essere applicata a tutti gli investimenti inclusi in una stessa voce designata da un numero arabo.

6. Il metodo applicato a ciascuna voce degli investimenti è indicato nell'allegato.

Articolo 43

1. Quando agli investimenti viene applicato il valore corrente, si applica l'articolo 33, paragrafi 2 e 3 della direttiva 78/660/CEE, fatto salvo quanto previsto al paragrafo 2.

2. Nel caso di cui all'articolo 42, paragrafo 2, l'importo della differenza fra la valutazione secondo il valore corrente e la valutazione secondo il principio del prezzo di acquisizione o del costo di produzione è iscritta nello stato patrimoniale alla voce C 2 del passivo « riserve del ramo vita ». Le variazioni di tale differenza sono indicate nel conto profitti e perdite, conto tecnico dell'attività ramo vita, alle voci II 6 e 16.

Articolo 44

1. Nel caso degli investimenti diversi dai terreni e fabbricati, per valore corrente s'intende il valore di mercato, fatto salvo quanto previsto al paragrafo 6.

2. Quando gli investimenti sono quotati presso una borsa riconosciuta, per valore di mercato s'intende il valore medio di mercato alla data di chiusura dell'esercizio o nell'ultimo giorno di transazioni che precede tale data.

3. Quando esiste un mercato attivo per investimenti diversi da quelli di cui al paragrafo 2, per valore di mercato s'intende la media alla quale tali investimenti sono stati negoziati alla data di chiusura dell'esercizio o nell'ultimo giorno di transazioni che precede tale data.

4. Qualora l'applicazione di uno dei metodi di cui ai paragrafi 2 e 3 porti, nel caso di determinati investimenti, ad una cifra che, per circostanze eccezionali, interviene alla data in questione, sia considerevolmente superiore a quella che si sarebbe ottenuta in assenza di tali circostanze, si assume come valore di mercato quest'ultima cifra.

5. Qualora alla data di elaborazione dei conti gli investimenti di cui ai paragrafi 2 o 3 siano stati venduti o si abbia intenzione di venderli a breve termine, dal valore di mercato sono dedotti i costi di realizzazione sopportati o stimati.

6. Salvo il caso in cui si applichi il metodo dell'equivalenza conformemente all'articolo 59 della direttiva 78/660/CEE, tutti gli altri investimenti sono valutati in base ad una stima del loro valore probabile di realizzazione.

7. In tutti i casi, il metodo di valutazione e le ragioni della sua scelta sono descritti nell'allegato.

Articolo 45

1. Fatto salvo il disposto del paragrafo 6, nel caso dei terreni e fabbricati s'intende per valore corrente il valore di mercato determinato alla data di valutazione, ridotto in base alle modalità indicate nei paragrafi 4 e 5.

2. Per valore di mercato s'intende il prezzo al quale i terreni e i fabbricati potrebbero essere venduti con contratto privato tra un venditore ed un compratore entrambi in condizioni di uguaglianza alla data della valutazione, presumendosi che il bene forma oggetto di un'offerta pubblica sul mercato, che le condizioni di mercato ne consentono la alienazione regolare e che un periodo normale, tenuto conto della natura delle proprietà, è disponibile per negoziare la vendita.

3. Il valore di mercato è determinato attraverso la distinta valutazione di ciascuna voce dei terreni e fabbricati, effettuata almeno ogni cinque anni da persone all'uopo autorizzate dallo Stato membro in cui è situata la sede principale dell'impresa di assicurazione.

4. Qualora alla data di chiusura del bilancio il valore di una voce dei terreni e fabbricati sia diminuito, si effettua l'opportuna rettifica di valore. Il valore inferiore così risultante non deve essere aumentato negli esercizi successivi, salvo che tale incremento non risulti da una nuova determinazione del valore di mercato effettuata conformemente ai paragrafi 2 e 3.

5. Qualora alla data di compilazione dei conti i terreni e fabbricati siano stati venduti o esista l'intenzione di venderli a breve termine, dal valore ottenuto in conformità dei paragrafi 2 e 4 sono dedotti i costi di realizzazione sopportati o stimati.

6. In caso di impossibilità di determinare il valore di mercato di una voce dei terreni e fabbricati, il valore ottenuto sulla base del principio del prezzo di acquisizione o del costo di produzione è considerato il valore corrente.

7. In tutti i casi, nell'allegato sono indicati il metodo mediante il quale si è ottenuto il valore corrente e l'esercizio o gli esercizi nei quali sono state effettuate da ultimo le valutazioni in conformità del paragrafo 3.

Articolo 46

1. L'articolo 33 della direttiva 78/660/CEE si applica alle imprese di assicurazione con le seguenti modalità:

- a) per « immobilizzazioni materiali » s'intendono gli elementi dell'attivo di cui alle voci C II 2, 3 e 4 dell'articolo 9 della direttiva 78/660/CEE;
- b) per « scorte » s'intendono gli elementi dell'attivo di cui alla voce E 2 dell'articolo 5 della presente direttiva.

2. Fatto salvo l'articolo 43 della presente direttiva, l'articolo 33 della direttiva 78/660/CEE non si applica agli investimenti che costituiscono immobilizzazioni finanziarie ai sensi della voce C III dell'attivo dell'articolo 9 della direttiva del 78/660/CEE.

Articolo 47

L'articolo 35 della direttiva 78/660/CEE si applica alle imprese di assicurazione con riserva delle seguenti modifiche:

- a) per « elementi delle immobilizzazioni », s'intendono gli elementi dell'attivo di cui alle voci B, C e E 1 dell'articolo 5 della presente direttiva;
- b) per « immobilizzazioni finanziarie », s'intendono gli elementi dell'attivo di cui alle voci C II, III, IV, V e VI dell'articolo 5 della presente direttiva.

Articolo 48

Il riferimento alle immobilizzazioni materiali, materie prime e sussidiarie, di cui all'articolo 38 della direttiva 78/660/CEE, s'intende, per quanto riguarda le imprese di assicurazione, come riferimento agli elementi dell'attivo di cui alla voce E dell'articolo 5 della presente direttiva.

Articolo 49

Per l'applicazione dell'articolo 39 della direttiva 78/660/CEE alle imprese di assicurazione, per « elementi dell'attivo circolante » s'intendono quelli di cui alle voci D 1, 2 e 3 e F dell'attivo dell'articolo 5 della presente direttiva.

Articolo 50

Nell'assicurazione del ramo non vita l'importo delle spese di acquisizione da ammortizzare è calcolato su una base coerente con quella applicata per la riserva premi.

Nell'assicurazione del ramo vita, il calcolo dell'importo delle spese di acquisizione da ammortizzare può essere compreso nel calcolo attuariale di cui all'articolo 55.

Articolo 51

Fatto salvo l'articolo 42, le obbligazioni incluse nelle voci C II e III dell'attivo sono iscritte nello stato patrimoniale al loro prezzo di acquisto. Gli Stati membri, tuttavia, possono permettere o prescrivere che tali obbligazioni siano iscritte nello stato patrimoniale al loro prezzo rimborsabile alla scadenza.

Qualora il prezzo di acquisto di tali obbligazioni superi l'importo rimborsabile alla scadenza, la differenza deve essere iscritta nel conto profitti e perdite. Essa può tuttavia essere ammortizzata per quote, purché l'ammortamento sia ultimato entro e non oltre la data di rimborso delle obbligazioni stesse. L'importo di tale differenza è specificato nello stato patrimoniale o nell'allegato.

Qualora il prezzo di acquisto di tali obbligazioni sia inferiore all'importo rimborsabile alla scadenza, gli Stati membri possono permettere o prescrivere che la differenza sia iscritta fra i proventi per quote scaglionate sull'arco del periodo restante fino alla scadenza. L'importo di tale differenza è specificato nello stato patrimoniale o nell'allegato.

Articolo 52

L'importo delle riserve tecniche deve essere tale da garantire che l'impresa di assicurazione possa far fronte a tutti gli impegni derivanti dai contratti di assicurazione.

Articolo 53

La riserva premi è calcolata contratto per contratto pro rata temporis, ossia proporzionalmente alla frazione di periodo contrattuale che si estende su un periodo successivo alla fine dell'esercizio finanziario. Gli Stati membri possono permettere l'applicazione di metodi forfettari quando è probabile che diano approssimativamente gli stessi risultati dei calcoli eseguiti per ogni singolo contratto. Se il tipo di rischio è tale che il metodo basato sulla proporzione temporale non rispecchia l'incidenza del rischio prevista, si effettuano gli aggiustamenti necessari.

Articolo 54

La riserva per rischi in corso è calcolata sulla base dell'importo probabile degli indennizzi per i sinistri che si verificheranno dopo la fine dell'esercizio finanziario e che sono coperti da contratti conclusi prima di tale data, nella misura in cui detto importo supera quello della riserva premi.

Articolo 55

La riserva per l'assicurazione vita (riserva matematica) è calcolata separatamente per ogni contratto di assicurazione. Possono tuttavia essere utilizzati metodi forfettari, quando è probabile che diano approssimativamente gli stessi risultati dei calcoli eseguiti per ogni singolo contratto. Il calcolo è effettuato con frequenza annuale sotto la responsabilità di un esperto attuariale, sulla base di metodi attuariali riconosciuti. Nell'allegato è riportato un prospetto delle principali ipotesi su cui si basano i calcoli.

Articolo 56

1. La riserva sinistri è calcolata, di massima, caso per caso, ma possono essere utilizzati metodi statistici, purché la riserva costituita risulti adeguata, tenuto conto della natura dei rischi. Per la stima dei sinistri avvenuti ma non denunciati, si tiene conto dell'esperienza passata e di ogni altro fattore pertinente.
2. Nel calcolo della riserva, si tiene conto di tutte le spese di liquidazione dei sinistri, esterne o interne, dirette e indirette.
3. Quando nel calcolo della riserva si tiene conto dell'importo stimato delle somme recuperabili in seguito all'acquisizione della proprietà dei beni assicurati o all'acquisto dei diritti dell'assicurato nei confronti di terzi in relazione alla liquidazione di un sinistro (ricupero e surrogazione), la stima è basata su criteri prudenziali. Tale importo è indicato nell'allegato, nel caso in cui sia rilevante.
4. Quando nell'attività di assicurazione del ramo non vita l'indennizzo di un sinistro dia luogo al pagamento di una rendita, gli importi da accantonare a tal fine sono calcolati su base attuariale e inclusi nella riserva sinistri.
5. Qualora, tranne i casi in cui le prestazioni devono essere calcolate su base attuariale, sia effettuata in via eccezionale una deduzione per tenere conto dei proventi degli investimenti destinabili alle riserve per particolari sinistri a causa del ritardo previsto nella loro liquidazione, tale deduzione è calcolata su base attuariale. La deduzione, operata e specificata nell'allegato, con l'indicazione dei motivi che la giustificano e un'illustrazione dei suoi effetti sulle attività, sulle passività, sulla situa-

zione finanziaria e sul risultato del conto profitti e perdite.

È vietata la deduzione implicita, quale risulterebbe per esempio, dall'iscrizione nella riserva sinistri di un valore attuale inferiore all'importo prevedibile per la liquidazione futura di un sinistro, o operata in altre forme.

Articolo 57

Fino ad ulteriore coordinamento, gli Stati membri che prescrivono la costituzione di riserve di perequazione stabiliscono le norme di valutazione applicabili a tali riserve.

SEZIONE 8

Contenuto dell'allegato

Articolo 58

1. In luogo delle informazioni previste dall'articolo 43, paragrafo 1, n. 8 della direttiva 78/660/CEE le imprese di assicurazione indicano nell'allegato la ripartizione dei premi lordi contabilizzati ai sensi dell'articolo 30 della presente direttiva, per categorie di attività e per mercato geografico, strutturata come segue:

— per quanto riguarda l'attività di assicurazione del ramo non vita, si distingue anzitutto fra assicurazione diretta e riassicurazione attiva, e successivamente, all'interno di ciascuna di queste due categorie, fra:

- infortuni e malattie;
- assicurazione autoveicoli;
- assicurazioni marittime, aeronautiche e trasporti;
- incendio e altri danni ai beni;
- responsabilità civile;
- credito e cauzione;
- assistenza legale;
- assistenza;
- varie.

L'indicazione di una qualsiasi delle categorie che precedono non è necessaria se il relativo importo è inferiore al dieci per cento dei premi lordi contabilizzati nel ramo non vita nell'attività di assicurazione diretta o, rispettivamente, di riassicurazione;

— per quanto riguarda l'attività di assicurazione del ramo vita, si distingue anzitutto fra assicurazione diretta e riassicurazione attiva se quest'ultima ammonta ad almeno al dieci per cento dei premi lordi contabilizzati del ramo vita, e successivamente, all'interno di ciascuna delle due categorie, si distingue fra:

- premi periodici;
- premi unici, compresi i versamenti in vista di una rendita annuale;
- premi per contratti di gruppo;
- premi per contratti nei quali gli assicurati sopportano il rischio dell'investimento.

L'indicazione di una qualsiasi delle categorie di cui sopra non è necessaria se il relativo importo è inferiore al dieci per cento dei premi lordo contabilizzati del ramo vita nell'attività di assicurazione diretta o, rispettivamente, di riassicurazione;

— per quanto riguarda l'attività di assicurazione sia del ramo vita che del ramo non vita, si distingue il totale dei premi lordi contabilizzati derivanti dai contratti conclusi dall'impresa di assicurazione in ciascuno Stato membro e in ciascun altro paese in cui essa è stabilita (sede, filiale o agenzia); tale indicazione non è tuttavia necessaria quando l'importo relativo a un determinato Stato membro o altro paese sia inferiore al cinque per cento del totale dei premi lordi contabilizzati.

2. Il riferimento all'articolo 43, paragrafo 1, n. 10 della direttiva 78/660/CEE, agli articoli 31 e da 34 a 42 s'intende come riferimento a tali articoli quali risultato modificati dalle disposizioni della presente direttiva ai fini della loro applicazione alle imprese di assicurazione.

3. Le imprese di assicurazione indicano nell'allegato: le attività patrimoniali figuranti rispettivamente sotto le voci C III 1 (azioni) e C III 2 (obbligazioni e altri titoli a reddito fisso) dell'articoli 5, ripartendole fra titoli quotati e non quotati.

SEZIONE 9

Disposizioni relative ai conti consolidati

Articolo 59

1. Salvo disposizioni contrarie della presente sezione, le imprese di assicurazione redigono conti consolidati e una relazione consolidata di gestione in conformità della direttiva 83/349/CEE.

2. Nella misura in cui uno Stato membro non si sia avvalso dell'articolo 5 della direttiva 83/349/CEE, il paragrafo 1 si applica altresì alle imprese madri aventi come unico oggetto la presa di partecipazioni presso imprese figlie, nonché la gestione e la valorizzazione di tali partecipazioni, allorché le imprese figlie sono

esclusivamente o principalmente imprese di assicurazione.

Articolo 60

La direttiva 83/349/CEE si applica fatte salve le seguenti disposizioni:

1. Gli articoli 4, 6, 15 e 40 non sono applicabili.
2. Le informazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 2, primi due trattini, relative:
 - all'importo delle immobilizzazioni
 - all'importo netto del volume d'affari

sono sostituite dalle informazioni relative ai «premi lordi», ai sensi dell'articolo 30 della presente direttiva.

3. Per la struttura dei conti consolidati, il riferimento, contenuto nell'articolo 17, agli articoli 9 e 10 (stato patrimoniale) e agli articoli da 23 a 26 (conto profitti e perdite) della direttiva 78/660/CEE, s'intende come riferimento agli articoli 5 (stato patrimoniale) e 29 (conto profitti e perdite) della presente direttiva. Si applicano inoltre l'articolo 4, gli articoli da 7 a 28 e da 30 a 39 della presente direttiva.

4. Ai fini della valutazione degli elementi dell'attivo e del passivo compresi nel consolidamento, il riferimento, contenuto negli articoli 29 e 33, agli articoli da 31 a 42 e all'articolo 60 della direttiva 78/660/CEE, s'intende come riferimento ai suddetti articoli quali risultano modificati nella loro applicazione dagli articoli da 40 a 57 della presente direttiva.

5. Per il contenuto dell'allegato dei conti consolidati, si applica l'articolo 34, fatto salvo l'articolo 58 della presente direttiva.

SEZIONE 10

Pubblicità

Articolo 61

1. I conti annuali delle imprese di assicurazione regolarmente approvati, la relazione sulla gestione e il parere espresso dalla persona incaricata della revisione dei conti formano oggetto di una pubblicità effettuata secondo le modalità previste dalla legislazione nazionale di ciascuno Stato membro in conformità dell'articolo 3 della direttiva 68/151/CEE del Consiglio, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società a mente dell'articolo 58, secondo comma del trattato per proteggere gli interessi dei soci e dei terzi ⁽¹⁾.

Tuttavia, la legislazione nazionale può consentire che la relazione sulla gestione non costituisca oggetto della pubblicità sopramenzionata. In tal caso, la relazione sulla gestione è tenuta a disposizione del pubblico presso la sede sociale o, in assenza, presso la sede principale nello Stato membro in questione. Di tale relazione gli interessati possono ottenere copia integrale o parziale su semplice richiesta; il prezzo di tale copia non deve superare il costo amministrativo.

2. Il paragrafo 1 si applica altresì ai conti consolidati regolarmente approvati, alla relazione consolidata sulla

gestione e ai pareri espressi dalle persone incaricate della revisione dei conti.

3. Qualora l'impresa di assicurazione che ha redatto i conti annuali o i conti consolidati sia organizzata in una forma diversa da quelle elencate all'articolo 1, paragrafo 1 della direttiva 78/660/CEE e non sia soggetta, a norma della legislazione nazionale, a un obbligo di pubblicità per i documenti di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, analogo a quello previsto all'articolo 3 della direttiva 68/151/CEE, essa deve almeno tenerli a disposizione del pubblico presso la propria sede sociale. Deve essere possibile ottenere copia di questi documenti a semplice richiesta. Il prezzo di tale copia non deve superare il costo amministrativo.

4. Gli Stati membri prevedono adeguate sanzioni, qualora venga omessa la pubblicità contemplata dal presente articolo.

SEZIONE 11

Disposizioni finali

Articolo 62

Il comitato di contatto istituito dall'articolo 52 della direttiva 78/660/CEE ha altresì, in una composizione appropriata, il compito:

- a) di agevolare, fatti salvi gli articoli 169 e 170 del trattato, un'applicazione armonizzata della presente direttiva mediante regolare concertazione, in particolare sui problemi concreti della sua applicazione;
- b) di consigliare, se necessario, la Commissione sui complementi e sugli emendamenti da apportare alla presente direttiva.

⁽¹⁾ GU n. L 65 del 14. 3. 1968, pag. 8.

Articolo 63

1. Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva non oltre al 1° gennaio.

Essi ne informano immediatamente la Commissione.

2. Uno Stato membro può prevedere che le disposizioni di cui al paragrafo 1 siano applicate per la prima volta ai conti annuali e ai conti consolidati dell'esercizio che ha inizio il 1° gennaio... o nel corso dell'anno...

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che adottano nel campo disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 64

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
